



POLIZIA LOCALE JESOLO

Via S. Antonio, 11 - tel. 0421/359190 – fax 0421/359175 - E-mail: polizia.municipale@comune.jesolo.ve.it
Ufficio Vigilanza Annonaria

MEMORANDUM

PER I TITOLARI DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Le normative di riferimento per chi esercita un'attività di somministrazione alimenti e bevande sono le seguenti:

- T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931, n. 773 e Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 06.05.1940, n. 635.
- Legge Nazionale n. 287, del 25.08.1991, solo per gli artt. 4 c.2 e 9.
- Legge Regionale n. 29, del 21.09.2007.
- Decreto Legislativo n. 59, del 26.03.2010 (modificato dal Decreto Legislativo n. 147 del 06.08.2012).
- Regolamenti Comunali-Ordinanze.

Ai fini della nostra legge Regionale Veneto, 21 Settembre 2007, n. 29, *disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*, " **per somministrazione di alimenti e bevande**" si intende : **la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati.**

Per collaborazione amichevole con i soggetti che potranno essere controllati, al fine di prevenire situazioni di irregolarità, di seguito si riportano alcuni degli obblighi ai quali gli esercenti sono tenuti a conoscere:

- Essere in possesso del titolo autorizzatorio per la conduzione dell'esercizio e cioè: Licenza/D.I.A. S.C.I.A.
- Esporre nel locale dell'esercizio in luogo ben visibile al pubblico, la Licenza/Autorizzazione/D.I.A/S.C.I.A., per l'esercizio della somministrazione; l'Autorizzazione Sanitaria/Registrazione e la tariffa dei prezzi, (art. 180 c. 1 TULPS, sanzione € 308,00).
- Esporre in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche, nonché la riproduzione a stampa degli artt. da 176 a 181-186 Regolamento di Esecuzione TULPS (art. 180 c. 2 Reg. TULPS, sanzione € 308,00).
- Tenere all'interno dei locali i libretti attestanti la formazione sanitaria di ciascun addetto alla manipolazione di sostanze alimentari.
- Pubblicizzare ed esporre i prezzi delle bevande, degli alimenti e dei prodotti venduti e/o somministrati in modo chiaro e ben leggibile, visibili al pubblico anche dall'esterno del locale durante l'orario di apertura, con l'utilizzo di cartello o listino o altre idonee modalità. (art. 30 c. 1 L. Reg. V.to 29/2007 sanzione € 516,00).
- Chi somministra pasti deve mettere a disposizione del cliente il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù deve essere esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura. (art. 30 c. 2 L. Reg. V.to 29/2007, sanzione € 516,00).
- Esporre nell'esercizio il cartello orario, ben visibile anche dall'esterno durante l'apertura del locale. Gli orari adottati devono essere obbligatoriamente comunicati al Comune. (art. 29 e art. 18 c. 4 L. Reg. V.to 29/2007, sanzione 516,00).

- All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio, deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'art. 31 della L. Reg. V.to 29/2007, (art. 18 c. 7 L. Reg. V.to 29/2007, sanzione € 516,00); inoltre sempre all'ora stabilita della chiusura deve cessare ogni servizio di somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale. (art. 186 del Regolamento di Esecuzione TULPS, sanzione € 308,00).
- Salvo quanto disposto dagli artt. 689 e 691 del Codice Penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. (art. 187 del Regolamento di Esecuzione TULPS, sanzione € 1032,00).
- Obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura. (art. 185 del Regolamento di Esecuzione TULPS, sanzione 308,00).
- Esporre al pubblico il cartello indicante il divieto di fumare. (art. 2 c. 3 L. 11.11.1974 n. 584 e succ. modifiche, sanzione € 440.00).
- Obbligo per prodotti venduti sfusi di essere protetti da mosche, insetti, polvere ecc. con campane, retine ecc.; Obbligo dell'indicazione della denominazione e l'elenco degli ingredienti; Obbligo del controllo delle scadenze; Indicazione del contenuto, marchio nome e gradazione della birra e delle bevande alcoliche vendute mediante spillatura (la gradazione alcolica va indicata solo se superiore a 1,2 % del volume.
- I minori degli anni 18 non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche. (art. 188 del Regolamento di Esecuzione TULPS, sanzione prevista dall'art. 221 c. 1 T.U.L.P.S., arresto fino a due mesi o ammenda fino a € 103,00 .)
- Indicare con qualsiasi forma il divieto di somministrazione di alcoolici dopo le ore 03,00 (art. 7 L.Reg. V.to 29/2007, sanzione 308,00).
- Obbligo per i gestori dei locali che proseguono la propria attività oltre le 24,00, di avere presso un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti. (art. 6 c. 2-quarter D.L. 117/2007 e succ. mod., sanzione € 400.00). Inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali tabelle che riproducano:
 - a) *la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata,*
 - b) *le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.* (art. 6 c.2-quarter D.L. 117/2007 e succ. mod. - sanzione € 400,00).
- Divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o infermi di mente. (art. 689 C.P.)
- Divieto di somministrare bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. (art. 691 C.P.).
- Interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03,00 per le tre ore successive . (art. 6 c. 2 D.L. n. 117/2007 e succ. modifiche, sanzione € 6666,66).
- Obbligo di chi vende e somministra bevande alcoliche, di chiedere all'acquirente un documento per accertare la maggiore età. Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18. (art. 14 ter Legge 30.03.2001 n. 125, sanzione € 500,00 , se commessa più di una volta sanzione € 1000,00 con sospensione dell'attività per tre mesi.)
- Divieto nei giorni Venerdì, Sabato, Domenica per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio, e per tutto il mese di Agosto, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, dalle ore 00,30 alle ore 7,00. Inoltre nel periodo di vigenza di tale divieto è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore nella fascia oraria che va dalle ore 00,00 fino alle ore 7,00. (art. 26 bis Regolamento Comunale di Polizia Urbana, sanzione € 400.00).
- Chi intende effettuare attività accessoria alla somministrazione, di cui all'art. 31 della L. Regione Veneto 29/2007, con impianti sonori musicali in genere, TV, karaoke, musica live/concertini ecc., deve presentare Comunicazione per attività accessoria, allo Sportello Unico dell'Ambiente del Comune di Jesolo, con allegata la documentazione richiesta. (Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico).
- Obbligo di comunicare al Comune la chiusura dell'attività per periodi superiori ai 30gg., mentre per i periodi inferiori o frazioni di giorno, è necessario soltanto la comunicazione al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio. (art. 27 c. 4 L. reg. V.to 29/2007).
- Rispetto delle norme igienico sanitarie, relativamente: il personale, i locali, la conservazione degli alimenti, tracciabilità ecc. (Reg. ti CE 852-854/2004), rispetto di altre norme dei vari regolamenti (es. l'occupazione di suolo pubblico, accaparramento clienti ecc.) .